



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI

### **Art. 1 - Definizioni**

1.1. Ovunque usati nel presente documento, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro attribuito. I termini al singolare varranno anche al plurale e viceversa:

- **Acquirente:** Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. con sede legale in Firenze, Via della Scala 16, P.IVA. 00459370482;
- **Bene:** l'oggetto dell'acquisto dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, gli stampi, il packaging, i beni di consumo, i materiali per ufficio etc.;
- **Condizioni:** le presenti Condizioni Generali d'Acquisto per fornitura di Beni o Servizi;
- **Contratto:** il documento volto a regolamentare le obbligazioni in capo all'Acquirente ed al Fornitore;
- **Fornitore:** la controparte dell'Acquirente nelle singole transazioni commerciali;
- **Gruppo Societario di Appartenenza:** Italmobiliare S.p.a., con sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20, P.IVA. 00796400158, che esercita attività di direzione e controllo sull'Acquirente, nonché ogni altra sua società controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- **Marchio:** significa ogni marchio, logo ed ogni altro segno distintivo, sia esso depositato o meno, costituito da parole, immagini, forme o altro, di cui SMN sia titolare o comunque ad essa licenziato o da essa utilizzato;
- **Offerta:** il documento con cui il Fornitore propone all'Acquirente un acquisto.
- **Ordine:** l'ordine di acquisto, ossia il documento con cui l'Acquirente accetta formalmente l'Offerta del Fornitore e si vincola alla realizzazione di un acquisto;
- **Rapporto Contrattuale:** il vincolo che lega l'Acquirente con il Fornitore nella realizzazione di un interesse comune;
- **Richiesta di Offerta:** la richiesta verbale o scritta rivolta dall'Acquirente al Fornitore e concernente una specifica necessità di acquisto;
- **Parti:** l'Acquirente e il Fornitore congiuntamente;
- **Servizio:** l'oggetto dell'acquisto dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di pulizia, di spedizione, di trasporto, di esecuzione di opere edili, idrauliche elettriche, di *catering*, etc.

### **Art. 2 - Oggetto**

Le presenti Condizioni sono volte a regolamentare i rapporti sorgenti dall'acquisto da parte dell'Acquirente di un Bene o di un Servizio e sono applicabili ad ogni rapporto contrattuale di acquisto di Beni e/o di Servizi, salvo che:

- a) una o più clausole in esse contenute risultino incompatibili con la particolare tipologia di acquisto;
- b) le Parti derogano per iscritto, espressamente e specificamente, ad una o più delle clausole in esse contenute.



### **Art. 3 - Disposizioni generali**

3.1. Le Condizioni sostituiscono ogni eventuale precedente accordo orale o scritto tra le Parti in relazione a quanto disciplinato all'interno delle stesse.

3.2. I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità si riferiscono a quelli vigenti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio, modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l'obbligo delle Parti ad uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto. Quale alea contrattuale, il Fornitore assume a proprio esclusivo carico il rischio di dover effettuare qualsiasi tipo di investimento necessario e/o utile per adeguarsi a quanto sopra detto.

3.3. La tolleranza dell'Acquirente, di fronte all'inadempimento del Fornitore, ad una qualsiasi delle disposizioni delle Condizioni non potrà costituire, né in alcun modo essere interpretata, come tolleranza a successive violazioni delle Condizioni commesse dal Fornitore e comunque non priverà l'Acquirente di tutti i rimedi e le tutele previste dalle Condizioni o dalla legge.

3.4. Le Parti sono soggetti tra loro indipendenti e nessun rapporto di agenzia, mandato, subordinazione, joint venture o altro sussisterà fra esse o verrà costituito a seguito dei rapporti regolati dalle presenti Condizioni. Nessuna delle Parti ha la facoltà di impegnare l'altra Parte nei confronti di terzi, né ha la facoltà di contrarre obbligazioni in suo nome o per suo conto.

3.5. Ogni Rapporto Contrattuale tra le Parti è regolato dalle presenti Condizioni e, per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato, dalle norme del codice civile e/o dalle altre leggi speciali applicabili e vigenti al momento dell'invio dell'Ordine. Le Condizioni non liberano il Fornitore da tutti i doveri imposti a suo carico da leggi, da disposizioni dell'Autorità e più in generale dall'obbligo di diligenza e professionalità.

### **Art. 4 - Documenti contrattuali**

4.1. Ogni acquisto effettuato dall'Acquirente potrà essere formalizzato, a titolo esemplificativo, mediante i seguenti documenti:

- Richiesta di Offerta;
- Capitolato Tecnico (riportante le caratteristiche tecniche dei Beni e/o dei Servizi);
- Offerta;
- Condizioni Firmate;
- Ordine;
- Contratto.

4.2. Le Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i documenti che regolano il Rapporto Contrattuale tra l'Acquirente ed il Fornitore.

La sottoscrizione di uno qualsiasi dei documenti di cui al precedente articolo 4.1 comporta accettazione senza riserve delle presenti Condizioni.

4.3. Le Condizioni non sono idonee a creare valide aspettative circa la conclusione delle trattative eventualmente in corso, ovvero la conclusione dei successivi acquisti.



4.4. Qualora le Parti regolamentino l'acquisto di un Bene o di un Servizio attraverso la predisposizione di un Contratto, le Condizioni saranno parte integrante e sostanziale del medesimo, salvo che da esso non espressamente derogate.

4.5. Qualora non diversamente previsto, le clausole delle Condizioni in contrasto con l'Ordine o il Contratto sono da ritenersi invalide e prive di qualsivoglia efficacia.

#### **Art. 5 - Non esclusività delle forniture**

5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore non avrà alcuna esclusiva nella fornitura di Beni o Servizi.

#### **Art. 6 - Responsabilità del Fornitore, cessione e subappalto; penali per il ritardo nell'adempimento**

6.1. Fatti salvi ed impregiudicati tutti i casi di responsabilità, che possono essere imputabili al Fornitore per l'esecuzione di quanto previsto nel Rapporto Contrattuale in essere con l'Acquirente, compresa la responsabilità del produttore così come disciplinata dalla normativa vigente, il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per fatto dei propri dipendenti e collaboratori terzi, che esso avrà scelto o della cui opera si dovesse avvalere.

6.2. Il Fornitore non può cedere gli Ordini o i Contratti, né subappaltare, neppure parzialmente, la loro esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, in mancanza della quale l'Acquirente potrà risolvere il rapporto, comunque sorto, ai sensi dell'art.1456 c.c.

6.3. Anche qualora il subappalto venga autorizzato dall'Acquirente, il Fornitore mantiene in ogni caso verso l'Acquirente l'intera responsabilità dell'esecuzione e della fornitura dei Beni e/o dei Servizi.

6.4. E' altresì esclusa la cessione del credito a terzi a qualsiasi titolo salvo specifica autorizzazione scritta in deroga da parte dell'Acquirente.

6.5. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto o con l'Ordine da parte del Fornitore, lo stesso sarà tenuto a versare all'Acquirente una somma pari al 5% (cinque per cento) del prezzo convenuto per i beni e/o servizi, qualora il ritardo nell'adempimento non superi i 7 (sette) giorni solari, ovvero del 10% (dieci per cento) del prezzo convenuto per i beni e/o servizi qualora il ritardo si protragga ulteriormente, fatti salvi gli ulteriori diritti dell'acquirente, tra cui quello di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art. 7 - Proprietà industriale e intellettuale**

7.1. Il Fornitore dichiara sin da ora espressamente di non avere diritto a - e comunque che non intende - acquisire, a nessun titolo, diritti sulla Proprietà Intellettuale dell'Acquirente, del Gruppo Societario di Appartenenza o comunque di soggetti terzi, in ogni sua forma ed uso, riconoscendo che ogni diritto relativo spetta esclusivamente all'Acquirente, al gruppo societario di appartenenza o ai soggetti terzi.

7.2. Il Fornitore si impegna a non depositare, né a far depositare, sia durante che dopo la cessazione del Rapporto Contrattuale, i Marchi, nomi o altri segni distintivi dell'Acquirente o del Gruppo



Societario di Appartenenza, né a depositare o a far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli dell'Acquirente o del Gruppo Societario di Appartenenza.

7.3. Il Fornitore si impegna sin d'ora a restituire tempestivamente all'Acquirente e/o distruggere - fornendo la relativa prova - i Beni riportanti un marchio di proprietà dell'Acquirente e/o di società del Gruppo Societario di Appartenenza e/o di chi ne detiene legittimo titolo all'uso, che si trovino in suo possesso al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale, per qualsiasi motivo, fatto o causa la stessa venga a determinarsi.

7.4. Quando le formule e/o le composizioni dei Beni o i marchi da utilizzare per gli stessi non sono indicati o forniti dall'Acquirente, il Fornitore dovrà assicurare e garantire che i Beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti).

7.5. Nei casi previsti al precedente articolo 7.4, il Fornitore manleva sin d'ora completamente l'Acquirente da ogni e qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di domande di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Beni e/o ai Servizi.

7.6. Qualora il Bene sia realizzato su commissione e sotto la direzione o istruzioni dell'Acquirente, ovvero rechi il suo Marchio, l'Acquirente sarà titolare di ogni e qualsivoglia diritto sul Bene stesso, ivi compreso il diritto di vietare al Fornitore di venderlo, commercializzarlo, utilizzarlo o comunque sfruttarlo a fini economici.

#### **Art. 8 - Confidenzialità e riservatezza**

8.1. Il Fornitore riconosce che ogni dato e/o segreto e/o documento e/o informazione tecnica o commerciale o relativa alla tecnologia costituenti proprietà intellettuale e/o know-how dell'Acquirente o di o di altra società del Gruppo Societario di Appartenenza, ottenuti, o dei quali il Fornitore sia comunque venuto a conoscenza in dipendenza del Rapporto Contrattuale ovvero nel corso delle negoziazioni e/o della stipula dello stesso e/o concernenti l'esecuzione del Rapporto Contrattuale ("**Informazioni Riservate**"), sono e rimarranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente o di altra società del Gruppo Societario di Appartenenza.

8.2. Il Fornitore si impegna a mantenere riservate le Informazioni Riservate e comunque l'esistenza ed il contenuto del Rapporto Contrattuale e farà il possibile per assicurare che i subfornitori autorizzati mantengano la stessa riservatezza, salvo venga diversamente previsto a seguito di pronunce o provvedimenti giudiziari, amministrativi, lodi arbitrali, leggi e regolamenti, ovvero autorizzato per iscritto dall'Acquirente. Parimenti, il Fornitore si impegna a tenere riservate e confidenziali tutte le informazioni riservate di proprietà dell'Acquirente o di altra società del Gruppo Societario di Appartenenza, e tutte le altre informazioni commerciali ed industriali ottenute, o delle quali sia comunque venuto a conoscenza, in dipendenza dell'esecuzione dei Rapporti Contrattuali e a non divulgarle a terzi e/o utilizzarle per fini diversi da quelli per i quali esse sono state ottenute/comunicate.



8.3. Al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale, il Fornitore dovrà restituire immediatamente all'Acquirente tutta la documentazione contenente Informazioni Riservate consegnatagli o comunque in suo possesso.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati Personali ai sensi del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali (n. 679/2016)**

9.1. Ai sensi del *Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali* ("GDPR"), l'Acquirente informa il Fornitore che i suoi dati personali sono trattati mediante l'inserimento all'interno di una banca dati, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento dei rapporti anche sul piano legale e per consentire un'efficace esecuzione degli accordi stipulati o da stipulare tra le parti in futuro. I dati personali del Fornitore potranno dall'Acquirente essere comunicati, per quanto di loro rispettiva specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per l'Acquirente obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile al contratto e/o al Rapporto Contrattuale. I dati potranno essere altresì comunicati a società esterne che eventualmente svolgono specifici incarichi per conto dell'Acquirente (ad esempio la tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi, ricerca di mercato, recapiti di corrispondenza); ad istituti bancari e non per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; ad Enti consorzi o Associazioni aventi la finalità di tutela del credito. L'Acquirente informa inoltre che Titolare del trattamento dei dati personali è Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.P.A., con sede legale in Firenze (FI) Via della Scala, n° 16 50123.

9.2. In ogni momento il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, rivolgendosi al seguente indirizzo mail: [privacy@smnovella.com](mailto:privacy@smnovella.com) / [dpo@smnovella.com](mailto:dpo@smnovella.com) ed ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

9.3 Il Fornitore ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### **Art. 10 - Adempimenti ex D.lgs. 231/2001**

10.1. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che l'Acquirente e il Gruppo Societario di Appartenenza hanno adottato un "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" ex D.lgs. 231/2001 con relativi allegati (di seguito, "**Modello**"), rinvenibile sul sito internet



<https://eu.smnovella.com/it/pages/corporate>, che costituisce parte sostanziale ed integrante delle Condizioni e di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione.

10.2. Il Fornitore dichiara di aderire ai principi del Modello e dei suoi allegati, e si impegna a rispettarne i contenuti, le disposizioni, i principi, le procedure ed in generale ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni e riportate nel Modello.

10.3. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a suoi eventuali collaboratori, dipendenti e subfornitori autorizzati dall'Acquirente tutti i principi, protocolli e procedure previsti nel Modello, dichiarando di mantenere indenne e manlevare l'Acquirente da qualsiasi sanzione o danno dovesse derivargli a seguito della violazione dei citati principi, protocolli e procedure da parte del Fornitore.

10.4. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta pervenutagli, ogni e qualsiasi documento, dato o informazione necessari alla verifica del rispetto da parte dello stesso delle disposizioni e dei principi, protocolli e procedure contenuti nel Modello. Il Fornitore si impegna altresì a permettere l'esecuzione di controlli e/o ispezioni da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente o del Gruppo Societario di Appartenenza, ovvero di altri funzionari aziendali o altri tecnici specialistici muniti di specifica delega. Detti controlli avverranno nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

10.5. Il mancato, parziale o incompleto invio dei documenti, dati o informazioni di cui all'articolo che precede all'Acquirente da parte del Fornitore, ovvero il rifiuto di consentire l'esecuzione dei controlli e/o ispezioni di cui all'articolo 11.4 costituisce grave inadempimento, tale da consentire all'Acquirente di risolvere il Rapporto Contrattuale *ex art.* 1456 c.c.

10.6. Costituisce altresì grave inadempimento tale da consentire all'Acquirente di risolvere il Rapporto Contrattuale *ex art.* 1456 c.c. il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle disposizioni e dei principi, protocolli e procedure contenuti nel Modello.

#### **Art. 11 - Gestione degli adempimenti ambientali e adeguamento al Codice Etico, alle Politiche di Sostenibilità e alla Carta dei Fornitori**

11.1. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che l'Acquirente e il Gruppo Societario di Appartenenza hanno adottato, assieme al Modello, anche il Codice Etico, le Politiche di Sostenibilità e la Carta dei Fornitori, rinvenibili sul sito internet <https://eu.smnovella.com/it/pages/corporate>, che costituiscono parte sostanziale ed integrante delle Condizioni e di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione. Attraverso l'adozione dei citati documenti, SMN ha intrapreso un processo di adeguamento agli *standard* globali più rilevanti nell'ambito del rispetto dei diritti umani, della correttezza, sostenibilità ambientale e riciclabilità descritti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nei Dieci Principi del Global Compact e nei *Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite, nelle Convenzioni, Protocolli e Raccomandazioni dell'ILO, nell'Accordo di Parigi sul Clima, nelle Normative e Convenzioni internazionali sui diritti degli Animali, negli standard quali SA8000, ISO 26000, GRI, SASB e TCFD.



11.2. Il Fornitore è altresì a conoscenza del fatto che l'Acquirente ha, pertanto, la primaria esigenza di garantire, tra l'altro, che la fornitura dei Beni e/o dei Servizi sia affidata esclusivamente a soggetti con specifici requisiti e che possano a loro volta assicurare, oltre agli elevati *standard* di qualità produttiva, in virtù del parimenti elevato livello di qualità e di immagine dell'Acquirente e dei punti vendita dei prodotti recanti il Marchio, anche il pieno rispetto del Codice Etico, delle Politiche di Sostenibilità e della Carta dei Fornitori, come in precedenza descritti.

11.3. Il Fornitore, pertanto, oltre a garantire il rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni dell'Acquirente per la realizzazione dei Beni e la prestazione dei Servizi, accetta di conformarsi in pieno al Codice Etico, alle Politiche di Sostenibilità e alla Carta dei Fornitori, garantendo che nell'intera catena di produzione del Fornitore medesimo, in essa includendosi ogni suo subfornitore eventualmente autorizzato dall'Acquirente, siano rispettati, per tutta la durata del Rapporto Contrattuale, i più alti livelli qualitativi e tecnicamente possibili di conformità ai citati principi, quale indefettibile presupposto per la perdurante efficacia del Rapporto Contrattuale.

11.4. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta pervenutagli, ogni e qualsiasi documento, dato o informazione necessari alla verifica del rispetto da parte dello stesso delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice Etico, nelle Politiche di Sostenibilità e nella Carta dei Fornitori. Il Fornitore si impegna altresì a permettere l'esecuzione di controlli e/o ispezioni da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente o del Gruppo Societario di Appartenenza, ovvero di altri funzionari aziendali o altri tecnici specialistici muniti di specifica delega. Detti controlli avverranno nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

11.5. Il mancato, parziale o incompleto invio dei documenti, dati o informazioni di cui al punto che precede all'Acquirente SMN da parte del Fornitore, ovvero il rifiuto di consentire l'esecuzione dei controlli e/o ispezioni di cui al punto 11.4 costituisce grave inadempimento, tale da consentire all'Acquirente di risolvere il Rapporto Contrattuale *ex art.* 1456 c.c.

11.6. Costituisce altresì grave inadempimento tale da consentire all'Acquirente di risolvere il Rapporto Contrattuale *ex art.* 1456 c.c. il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice Etico, nelle Politiche di Sostenibilità e nella Carta dei Fornitori.

#### **Art. 12 - Garanzie e Verifiche da parte dell'Acquirente**

12.1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti, se i Beni acquistati sono coperti da garanzia, il Fornitore è tenuto a sostituire i Beni difettosi, alla prima richiesta ed a sue spese, nonché ad eseguire, sempre a sue spese, eventuali modifiche e messe a punto che dovessero essere necessarie per far sì che i Beni soddisfino le condizioni contrattuali dell'Ordine. Il Fornitore si farà carico di tutte le conseguenze derivanti da mancata od incompleta esecuzione, anche parziale, degli obblighi a suo carico, nonché delle spese di riparazione e sostituzione, nonché di quelle di trasporto e trasferta da ciò derivanti. Analoga disposizione si applicherà, *mutatis mutandis*, relativamente ai Servizi, Nel caso in cui essi non siano ripetibili o sostituibili, il Fornitore sarà tenuto ad indennizzare o risarcire l'Acquirente per un valore pari al costo dei Servizi oltre al danno patito dall'Acquirente.

12.2. I Beni e i Servizi sostituiti, riparati o nuovamente prestati saranno coperti da una nuova garanzia in tutto uguale alla prima.

*Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A.*

*Sede legale Via della Scala, 16 – 50123 Firenze*

*Uffici e produzione: Via R. Giuliani 141– 50141 Firenze – Tel. +39 055 4368315 – Fax +39 055 4222432*

[www.smnovella.com](http://www.smnovella.com) [officina@smnovella.com](mailto:officina@smnovella.com)

*Registro Imprese Firenze, Cod. Fisc. e part. IVA 00459370482 – R.E.A. N. 1820*

*Società soggetta a direzione e coordinamento di Italmobiliare S.p.A., C.F. 00796400158*



12.3. Il Fornitore concede all'Acquirente il diritto di effettuare controlli, diretti o indiretti, in ogni momento, sulla fornitura dei Beni e dei Servizi. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei predetti controlli. Qualora durante i citati controlli l'Acquirente dovesse avanzare contestazioni circa gli adempimenti dovuti dal Fornitore, quest'ultimo provvederà a sua cura e spese ad eliminare, in un lasso di tempo congruo, gli inconvenienti lamentati. Qualora il Fornitore non adempia, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 13 - Consegna, accettazione del Bene e/o del Servizio e contestazioni**

13.1. I Beni dovranno essere consegnati all'Acquirente, nel luogo che verrà indicato nell'Ordine o nel Contratto od in altro documento, o presso terzi se espressamente indicati dall'Acquirente. I termini di consegna stabiliti contrattualmente sono da considerarsi come essenziali e si riferiscono alle date in cui i Beni devono essere consegnati.

13.2. Le difformità o non conformità dei Beni a quanto concordato tra le Parti e i vizi, se evidenti, dovranno essere denunciati al Fornitore in forma scritta (anche a mezzo telefax) entro quindici giorni lavorativi dalla consegna. Per i vizi o le difformità o non conformità non evidenti, il termine per la denuncia viene stabilito in quindici giorni lavorativi dalla scoperta.

13.3. In caso di presenza di vizi o mancanze di conformità dei Beni consegnati all'Acquirente, quest'ultimo potrà scegliere se chiedere al Fornitore la sostituzione dei Beni difettosi, oppure se restituire i Beni al Fornitore che dovrà riaccreditarlo all'Acquirente quanto da quest'ultimo pagato per la fornitura degli stessi oltre all'eventuale danno patito.

13.4. Analoghe previsioni si applicheranno, *mutatis mutandis*, per i Servizi.

#### **Art. 14 - Prezzi, fatturazione e pagamenti**

14.1. Salvo disposizione contraria espressamente prevista nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti, i prezzi in essi convenuti s'intendono fissi e definitivi, non soggetti a revisione ed adeguamento. I termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono specificati nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti.

14.2. Il Fornitore potrà emettere fattura a seguito della verifica dei quantitativi e relativa accettazione da parte dell'Acquirente.

14.3. Il saldo della fattura non comporta la rinuncia da parte dell'Acquirente ad eventuali reclami per difetti e/o non conformità dei Beni o dei Servizi forniti.

14.4. I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura o documento equipollente.

#### **Art. 15 - Recesso e risoluzione per inadempimento**

15.1. L'Acquirente potrà recedere anticipatamente e con effetto immediato dal Rapporto Contrattuale, mediante comunicazione scritta da farsi pervenire al Fornitore, ove per qualsiasi ragione le autorità competenti dovessero revocare o sospendere le autorizzazioni al Fornitore necessarie per la fornitura dei Beni o dei Servizi.



15.2. L'Acquirente potrà recedere dal Contratto ove il Fornitore venisse sottoposto a procedura concorsuale o fallimento.

15.3. Salvi gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla Legge ed in ogni caso quelli relativi ai casi di grave inadempimento, per i quali l'Acquirente potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso d'inadempimento degli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, l'Acquirente avrà la facoltà, previa messa in mora di giorni 15 (quindici) rimasta senza esito, di:

- far eseguire da una azienda terza di sua scelta le prestazioni non eseguite dal Fornitore, a spese di quest'ultimo, anche se a maggior costo, ferma restando l'applicazione delle penali di ritardo previste nell'art. 6.5;
- risolvere il Contratto mediante pec o lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, fermo restando il diritto al risarcimento danni.

15.4. Le disposizioni del presente articolo troveranno applicazione anche nel periodo di garanzia.

15.5. L'Acquirente potrà inoltre risolvere il Rapporto Contrattuale in corso con il Fornitore con un preavviso di 10 (dieci) giorni, da inviarsi mediante pec, lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, in caso di cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale o della titolarità del Fornitore e tali da compromettere l'attività o gli interessi dell'Acquirente.

#### **Art. 16 - Assicurazioni**

16.1. In tutti i casi in cui la natura del Bene o del Servizio fornito lo richieda e/o il Bene o il Servizio fornito possa comportare un rischio nei confronti dell'Acquirente e/o verso i suoi clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora l'Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità del Rapporto Contrattuale e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso.

16.2. Il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente copia della/e polizza/e di cui al punto precedente entro una settimana dall'inizio del Rapporto Contrattuale e della prova di pagamento del relativo premio.

16.3. La stipulazione del Contratto di assicurazione non potrà elidere o ridurre la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.

16.4. Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.

#### **Art. 17 - Forza maggiore**

17.1. Costituisce evento di forza maggiore qualsiasi evento rilevante e non previsto che impedisca o renda estremamente difficoltosa, a ciascuna delle Parti, la corretta esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto quali, in via meramente esemplificativa, guerre, insurrezioni, rivolte, epidemie, provvedimenti del governo, terremoti, inondazioni e simili disastri naturali, incendi e scioperi a livello nazionale con durata superiore a 7 (sette) giorni solari.



17.2. Non sarà considerata causa di forza maggiore la mancanza di manodopera e/o l'impossibilità di stipulare contratti con subfornitori.

17.3. Qualora la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 2 (due) settimane, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto, annullando tutte le consegne di Beni o Servizi ancora da effettuare.

#### **Art. 18 - Legge applicabile e foro competente**

18.1 Il Rapporto Contrattuale ed ogni altro rapporto tra le Parti è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra l'Acquirente e il Fornitore connessa alle presenti condizioni generali sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

#### **Art. 19 - Clausola di salvaguardia e accettazione delle Condizioni**

19.1. In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere le forniture, fino a diversa disposizione dell'Acquirente.

19.2. Le presenti Condizioni troveranno in ogni caso applicazione qualora il Fornitore, ancorché non le abbia sottoscritte, dia comunque corso a quanto richiesto dall'Acquirente. Non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun genere o tipo alle presenti Condizioni.

19.3. Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente previa attenta lettura e riconsiderazione gli artt.:

3 (Disposizioni Generali) - 4 (Documenti contrattuali) - 5 (Non esclusività delle forniture) - 6 (Responsabilità del Fornitore, cessione e subappalto) - 8 (Confidenzialità e riservatezza) - 10 (Adempimenti ex D.lgs. 231/2001) - 11 (Gestione degli adempimenti ambientali e adeguamento al Codice Etico) - 12 (Garanzie e verifiche da parte dell'Acquirente) - 13 (Consegna, accettazione del bene e/o del Servizio e contestazioni) - 14 (Prezzi, fatturazione e pagamenti) - 15 (Recesso e Risoluzione per inadempimento) - 17 (Forza maggiore) - 18 (Legge applicabile e foro competente) - 19 (Clausola di salvaguardia e accettazione delle Condizioni).

\*

#### **FORNITURE E SERVIZI**

Se siete interessati a diventare un fornitore qualificato della Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. vi chiediamo di inviare una e-mail all'indirizzo [supplier@santamarianovella.com](mailto:supplier@santamarianovella.com) indicando la ragione sociale e tutte le informazioni per essere contattati.